Comune di
Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA N. 13 DEL 24.04.2024 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: **"RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) – SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA N. 904/23 RG 3931/20 - VITTORIA SPE / COMUNE DI MONTALTO UFFUGO – AMMONTARE DEL DEBITO € 995.842,29 – DA RICONOSCERE € 557.939,63"**

Dott. Mario Leporace (Presidente)

Dott. Filippo Maurizio Rocca (Componente)

Dott. Francesco Marrello (Componente)

VERBALE N. 64 del 08/05/2024

L'anno 2024 il giorno 07 del mese di maggio si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Montalto Uffugo, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 01 del 04/01/2022, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- *parere in merito alla proposta n. 13 del 24.04.2024 di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:* "riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) – sentenza tribunale ordinario di Cosenza n. 904/23 rg 3931/20 - Vittoria Spe / comune di Montalto Uffugo – ammontare del debito € 995.842,29 – da riconoscere € 557.939,63";

Accertata la presenza dell'intero collegio, il Presidente dichiara valida la seduta, avviandone i lavori.

IL COLLEGIO

VISTA la proposta n. 13 del 24.04.2024 di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) – sentenza tribunale ordinario di Cosenza n. 904/23 RG 3931/20 - Vittoria Spe / comune di Montalto Uffugo – ammontare del debito € 995.842,29 – da riconoscere € 557.939,63";

PREMESSO:

- che l'ente deve procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in attuazione della Sentenza di seguito richiamata;
-che ha trasmesso al Collegio dei revisori la Proposta di deliberazione in oggetto, con l'allegata documentazione;

PRESO ATTO:

- che con sentenza n. 904/23 (RG 3931/20) emessa in data 23.05.2023, il Tribunale Ordinario di Cosenza ha condannato il Comune di Montalto Uffugo al pagamento, in favore di Vittoria Spe Srl, della somma di € 586.637,57 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, ai sensi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 e fino al soddisfo;
- che il debito in parola trova origine nella cessione di fatture, riferite ad anni precedenti, da parte di Sorical al factor Vittoria Spe Srl, senza che il Comune avesse approvato la cessione, tenuto conto che le fatture erano state oggetto di contestazione, per ciò che concerne le tariffe applicate;
- che detta sentenza è stata notificata al Comune a valere come titolo esecutivo ex art. 474 e 475 c.p.c. in data 21.06.2023;
- che in data 24.10.2023 è stato notificato atto di precetto per l'importo di € 984.137,45, nonostante l'appello proposto dall'Ente, perché la sentenza era già munita di formula esecutiva;
- che parte del debito trova copertura a valere sui residui di bilancio deputati al pagamento delle fatture Sorical per i rispettivi trimestri ed annualità per € 426.197,82, mentre risultano non contabilizzati parte del capitale, per € 148.735,91, nonché gli interessi, quantificati in complessivi € 409.203,72;

RILEVATO:

- che la somma complessivamente da riconoscere, ex art. 194 TUEL, ammonta a complessivi € 557.939,63;
- nel rendiconto di gestione 2023, al risultato di amministrazione, nella voce accantonamenti per fondo contenzioso, è stata opportunamente riservata la somma di € 600.000,00 per fare fronte – e dare fonte di finanziamento – al debito in parola;

RITENUTO necessario applicare il fondo contenzioso al bilancio previsionale 2024, prima annualità, per la somma di € 557.939,63, mediante apposita variazione di bilancio;

VISTO *l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del D.lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 22/03/2024;
- L'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti";
- L'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato […], le regioni, le province, i comuni […]";
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso, preso atto, considerato e ritenuto, il Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 di cui all'oggetto.

Il Collegio rammenta ai responsabili dei competenti Uffici, che i debiti fuori bilancio devono avere carattere di straordinarietà ed eccezionalità.

Le regole contabili per gli enti locali dispongono che:

- *l'attività gestionale deve svolgersi all'interno degli stanziamenti di bilancio (specificatamente per ogni spesa es. spese legali, ecc.);*

- *ogni spesa può essere effettuata previo formale impegno;*
- ***la mancata tempestiva adozione dei necessari atti amministrativi è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiora somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente; nella fattispecie bisogna intervenire tempestivamente onde evitare atti di precetto e/o pignoramenti c/o terzi.***

Il Collegio raccomanda infine, di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2012, il provvedimento di riconoscimento dei D.F.B., alla Procura Regionale della Corte dei Conti, nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Montalto Uffugo, 08.05.2024

1 Il collegio dei revisori dei Conti
Dott. Mario Leporace
Dott. Filippo Maurizio Rocca
Dott. Francesco Marrello

[1] ***Firmato Digitalmente***